

CAMERA DEI DEPUTATI N. 375

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per trasporto pubblico

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese — com'è ben noto — circa ventun milioni di persone ogni giorno dalla periferia si spostano nei centri urbani per motivi di studio, di lavoro e di attività professionale: i cosiddetti « pendolari » utilizzando (in gran parte) autovetture private.

Ciò crea gravissimi problemi di traffico, ingorghi stradali, incidenti a volte mortali e — nelle città — parcheggi selvaggi e inquinamenti atmosferici per evitare o, quanto meno, ridurre i quali, la pubblica amministrazione è costretta ad adottare provvedimenti « tampone » quali targhe alterne per la circolazione urbana, le zone blu, peraltro di scarsa efficacia.

Da ogni parte si invoca e si raccomanda, in alternativa, l'uso del mezzo pubblico di trasporto predisponendone il potenziamento per fronteggiare le esigenze degli utenti che devono osservare orari di lavoro, di studi e di impegni professionali.

Tale problema, che sicuramente si accentuerà nel futuro, merita particolare attenzione e impone provvedimenti atti a incoraggiare l'abbandono del mezzo di trasporto privato, peraltro oneroso, e la conseguente scelta del mezzo pubblico.

Tale mezzo consente, fra l'altro, di continuare ad abitare fuori città dove la vita è più vivibile per le famiglie, senza creare problemi di inurbamento (realizzazione di nuovi alloggi, maggiori infra-

strutture, eccetera) e consentirebbe, infine, un sicuro, apprezzabile risparmio energetico.

Sono stati eseguiti, in proposito, molti sondaggi dal cui esito è emerso che moltissimi pendolari potrebbero scegliere per i loro spostamenti giornalieri il mezzo pubblico in presenza di incentivi concreti.

Uno di essi è sicuramente la possibilità di detrarre come onere deducibile l'importo documentato delle spese di abbonamento per l'uso di mezzi pubblici dal comune di residenza al luogo di lavoro o di studio dall'importo complessivo dichiarato in sede di denuncia annuale dei red-

diti. Tale deducibilità favorirebbe, altresì, maggiori introiti per le aziende pubbliche.

Un siffatto provvedimento, oltreché contribuire efficacemente a risolvere i molti problemi del traffico e dell'inquinamento ambientale succintamente sopra ricordati, introdurrebbe un atteso ed invocato equo principio di perequazione fra quanti, abitando in città, non debbono sostenere spese di trasporto e quanti, abitando invece in provincia, devono sopportare i notevoli disagi e le spese di trasporti quotidiani.

Vi propongo, a tal fine, di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

« *g-bis*) le spese documentate di abbonamento a servizi trasporto pubblico dal luogo di residenza al luogo di lavoro o di studio; ».